

DGR 421 dd. 4.3.2005

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente) che ha previsto specifiche competenze per le regioni in materia di risanamento della qualità dell'aria ambiente;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60 (Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio) emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 351/1999, con il quale sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE e conseguentemente stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1 ottobre 2002, n. 261 (Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 351/99 le regioni provvedono ad effettuare misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonché indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto medesimo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 351/99 le regioni provvedono ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio;

ATTESO che, nelle zone così individuate, le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e che i piani devono prevedere misure di controllo ed eventualmente di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 351/99 le regioni devono provvedere all'elaborazione dei piani o di programmi di miglioramento della qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti superano il valore limite aumentato del

margine di tolleranza oppure, i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza e che nelle stesse zone e agglomerati in cui il livello di più inquinanti supera i valori limite, devono essere predisposti piani integrati per tutti gli inquinanti in questione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 351/99, nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi, le regioni definiscono piani di mantenimento della qualità dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite fissati;

VISTO il "Piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico" predisposto dal Servizio tutela inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici allegato alla presente deliberazione;

ATTESO che tale documento è stato presentato all'Assemblea delle Autonomie Locali in data 1 febbraio 2005. In tale sede l'Assemblea ha espresso parere di massima favorevole al documento ed ha ritenuto di istituire un tavolo di confronto con i comuni interessati, l'ARPA FVG, la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, la Direzione centrale salute e protezione sociale e la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali per definire i dettagli tecnici del documento;

ATTESO che i delegati alla partecipazione al tavolo di confronto si sono riuniti in data 9 febbraio e 1 marzo 2005 ed hanno apportato alcune modifiche al documento tecnico predisposto dall'Amministrazione regionale;

ATTESO che al termine dei lavori l'Assessore all'ambiente e ai lavori pubblici ha sentito il Presidente della Assemblea delle Autonomie Locali che ha ritenuto di approvare il documento così elaborato dal tavolo di confronto;

PRESO ATTO che con il suddetto documento:

- si è provveduto alla valutazione della qualità dell'aria sul territorio regionale;
- sono state individuate le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;
- sono state individuate le autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio;
- è stato predisposto il piano d'azione contenente le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite

e delle soglie d'allarme;

CONSIDERATO che le autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio di cui all'art.7 del decreto legislativo 351/99 dovranno procedere all'elaborazione dei Piani d'Azione Comunali secondo le previsioni del documento allegato;

La Giunta Regionale all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare i contenuti dell'allegato "Piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico";
- 2) i comuni appartenenti alle zone di piano sono tenuti a predisporre, entro due mesi dalla data della presente deliberazione, il Piano d'Azione Comunale in conformità al documento allegato;
- 3) con successivo provvedimento si procederà alla definizione di piani o programmi di miglioramento della qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti superano il valore limite e alla definizione dei piani di mantenimento della qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici

**PIANO D'AZIONE PER IL CONTENIMENTO E LA
PREVENZIONE DEGLI EPISODI ACUTI DI INQUINAMENTO
ATMOSFERICO**

1 marzo 2005

PREMESSA

- Normativa di riferimento
- Competenze regionali

VALUTAZIONE QUALITA' DELL'ARIA

- Analisi degli studi effettuati
- Qualità dell'aria

ZONIZZAZIONE

- Individuazione delle Zone di Piano
- Autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio
- Inquinanti e relativi limiti di riferimento.
- Definizione della rete di riferimento

PROVVEDIMENTI DI CARATTERE STRUTTURALE

- Provvedimenti relativi alla mobilità
- Provvedimenti relativi al riscaldamento degli edifici

PIANO D'AZIONE COMUNALE

- Provvedimenti relativi alla mobilità
- Provvedimenti relativi al riscaldamento degli edifici

MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

- Comunicazione relativa all'insorgenza di un episodio acuto di inquinamento atmosferico.

PREMESSA

Normativa di riferimento

I principali atti normativi a livello europeo e nazionale che pongono le basi per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente sono la Direttiva 96/62/CE, con le rispettive direttive ad essa collegate.

Nella normativa italiana la Direttiva 96/92/CE è stata recepita dai seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.” (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1999, n. 241)
- decreto ministeriale 1 ottobre 2002, n. 261 “Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351.” (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2002, n. 272.)
- decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 “Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2002, n. 87, S.O.)
- decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 “Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2004, n. 171, S.O.)

Oltre alle norme che si riferiscono specificamente alla tutela dell'inquinamento atmosferico, rivestono importanza per la pianificazione di settore una serie di accordi internazionali, tra cui in particolare, quelli riguardanti i cambiamenti climatici.

Il decreto legislativo 351/99 ha, tra l'altro, disposto la progressiva abrogazione di tutte le precedenti normative con le quali erano stati fissati, per gli specifici inquinanti, i valori di riferimento per il controllo della qualità dell'aria, demandando ai decreti attuativi la fissazione di valori limite, valori di allarme e valori obiettivo. Esso fissa inoltre i criteri di base per valutare la qualità dell'aria e per impostare le azioni atte a mantenere la qualità dell'aria laddove essa è buona e migliorarla negli altri casi. Per tale valutazione, il decreto legislativo prevede la possibilità di fare ricorso, a

seconda dei livelli di inquinamento riscontrati, non solo alla misura diretta, ma anche a tecniche di modellazione ed a stime obiettive.

Competenze regionali

Le competenze regionali in materia sono le seguenti:

- 1) Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 351/99 le regioni provvedono ad effettuare misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonché indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9.
- 2) Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 351/99 le regioni provvedono ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio. Nelle zone così individuate le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Tali misure sono più dettagliatamente riportate nel DM 261/2002.
- 3) Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 351/99 le regioni provvedono all'elaborazione dei piani o di programmi di miglioramento della qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti superano il valore limite aumentato del margine di tolleranza oppure, i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza. Nelle stesse zone e agglomerati in cui il livello di più inquinanti supera i valori limite, devono essere predisposti piani integrati per tutti gli inquinanti in questione;
- 4) Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 351/99, nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi, le regioni definiscono piani di mantenimento della qualità dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite fissati.

VALUTAZIONE QUALITÀ DELL'ARIA

Analisi degli studi effettuati

La Direttiva 96/62/CE ed il decreto legislativo 351/99 hanno individuato i criteri con cui le regioni effettuano la valutazione della qualità dell'aria ambiente ed in particolare fissano, utilizzando le soglie di valutazione superiore ed inferiore, i casi in cui è obbligatoria la misurazione o è possibile l'utilizzo della modellistica. Il decreto ha previsto che, in continuità con l'attività di elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria, le regioni provvedano ad effettuare misure rappresentative, indagini o stime, al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente ed individuare le zone in cui:

1. i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;
2. i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
3. i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
4. i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi.

Dopo l'emanazione dei decreti attuativi del decreto legislativo 351/99 sono stati predisposti dal Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici specifici studi di settore che hanno permesso fra l'altro la costituzione di un "Inventario regionale delle emissioni" che attualmente è aggiornato all'anno 2000.

In particolare gli studi di settore hanno contribuito a:

- definire le caratteristiche del territorio e del quadro normativo ed istituzionale nel quale la pianificazione si inserisce;
- qualificare e quantificare le sorgenti di inquinanti atmosferici nell'area presa in esame (a partire dall'inventario delle emissioni);
- analizzare i dati meteorologici e di qualità dell'aria come rilevati dalla rete di rilevamento o da altre strutture esistenti sul territorio;
- quantificare la qualità dell'aria su tutto il territorio regionale mediante l'integrazione dell'informazione disponibile con i risultati di modelli matematici di valutazione;

Inoltre si è proceduto a:

- confrontare il quadro della qualità dell'aria emerso dall'attività conoscitiva con gli standard di qualità dell'aria esistenti;
- suddividere il territorio regionale in zone in relazione al rispetto degli standard;

- confrontare il quadro emissivo con standard e prescrizioni derivanti da leggi ed accordi nazionali ed internazionali (legislazione sui massimi livelli di emissione nazionali, protocollo di Kyoto);

Qualità dell'aria

Come previsto dalla legislazione, fase cruciale del processo programmatorio è la valutazione della qualità dell'aria e, per gli inquinanti per cui è prescritta, la suddivisione del territorio regionale in zone. Preliminarmente alla zonizzazione si riportano i risultati della fase valutativa (inventario delle emissioni ed analisi dei dati del monitoraggio) come sintesi regionali.

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 351/99 la valutazione è stata svolta relativamente ai seguenti inquinanti:

- ossidi di zolfo,
- ossidi di azoto,
- particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron
- monossido di carbonio

La valutazione dovrà essere integrata, entro il giugno 2005 relativamente al benzene.

Inoltre per l'ozono dovrà essere effettuata una valutazione preliminare entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 183 del 21 maggio 2004 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria) e la valutazione definitiva e la redazione di piani e programmi entro due anni dalla stessa data).

L'analisi conoscitiva condotta sulla base dei dati acquisiti mediante la rete di monitoraggio della qualità dell'aria gestita dall'ARPA FVG ha rilevato come a livello globale regionale:

- la qualità dell'aria nelle aree urbane è in netto miglioramento relativamente ai seguenti inquinanti primari principali: biossido di zolfo (SO_x) e monossido di carbonio (CO); tutti i limiti legislativi esistenti sono rispettati; le proiezioni future delle emissioni indicano un ulteriore miglioramento;
- la qualità dell'aria con riferimento al biossido di azoto (NO₂) nelle aree urbane (proveniente principalmente dal traffico su strada), è critica, in particolare con riferimento ai valori medi annuali, nelle aree di Trieste, Udine e Pordenone, mentre non sono rilevate situazioni critiche nelle aree di Gorizia e Monfalcone. La valutazione dell'evoluzione delle emissioni fa prevedere un ulteriore residuo miglioramento delle

emissioni dei veicoli su strada bilanciato però dagli effetti dell'incremento della mobilità privata. Tali effetti vanno mitigati con opportune misure di piano. Va infine sottolineato come la riduzione delle emissioni di questo inquinante sia un forte elemento per il miglioramento della qualità dell'aria relativamente all'inquinamento da ozono. Per tale inquinante sono necessarie specifiche azioni di risanamento relativamente alle aree di Trieste ed Udine.

- con riferimento alle particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron (PM10) il monitoraggio rileva una situazione da tenere sotto controllo particolarmente nelle aree urbane sia in riferimento alla media annuale che al numero di superamenti della media giornaliera. Le emissioni, provengono principalmente dal traffico su strada e da apporti di origine secondaria e terziaria (risospensione, trasformazioni chimiche ecc.).
- con riferimento al Benzene (proveniente dal traffico su strada) l'evoluzione delle concentrazioni rilevate mostra una situazione da tenere ancora sotto controllo per il rispetto del limite sulla media annuale a Trieste mentre non sono rilevate situazioni critiche nelle aree di Udine, Pordenone e Gorizia; grazie ai miglioramenti previsti nelle emissioni da traffico autoveicolare, non dovrebbe porre problemi in relazione ai nuovi limiti previsti dalla legislazione comunitaria, anche tenuto conto che le misure sul traffico, citate a proposito del biossido di azoto, incidono anche su questo inquinante.
- la qualità dell'aria con riferimento allo smog fotochimico (ozono) è critica sia nelle aree urbane che nelle aree suburbane e rurali. Va ricordato che lo smog fotochimico è un particolare inquinamento dell'aria che si produce nelle giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche di stabilità e di forte insolazione. Gli ossidi di azoto (NOx) e i composti organici volatili (VOC), emessi nell'atmosfera da molti processi naturali od antropogenici, vanno incontro ad un complesso sistema di reazioni fotochimiche indotte dalla luce ultravioletta presente nei raggi del sole; il tutto porta alla formazione di ozono (O₃) e di altri inquinanti.
- con riferimento alle zone industriali ed agli inquinanti primari principali monitorati (essenzialmente ossidi di zolfo ed azoto e particelle sospese totali) non si verificano situazioni critiche nelle apposite centraline attualmente installate nell'area di Monfalcone, si ritiene comunque necessario mantenere la zona sotto controllo in particolare per quanto riguarda l'inquinamento di origine industriale.

ZONIZZAZIONE

Individuazione delle Zone di Piano

La valutazione della qualità dell'aria a scala locale su tutto il territorio regionale, e la successiva zonizzazione, è stata effettuata basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della qualità dell'aria rilevato dalla rete di monitoraggio dell'ARPA ed integrando questi ultimi con una metodologia innovativa che sulla base di elaborazioni statistiche e modellistiche porta ad una stima delle concentrazioni di inquinanti dell'aria su tutto il territorio della regione. La zonizzazione individuata potrà essere modificata sulla base di nuovi dati acquisiti ed in particolare sul ripetersi di situazioni di episodi acuti di inquinamento atmosferico. Una particolare attenzione verrà posta relativamente alla zona industriale udinese (ZIU) per la quale, nel 2004, sono stati evidenziati vari superamenti del limite fissato per le polveri sottili. A conclusione delle indagini attualmente in corso e dopo l'acquisizione delle stazioni di monitoraggio da parte dell'ARPA si valuterà l'opportunità di inserire tale area fra le zone di piano.

Sulla base delle precedenti osservazioni sono state individuate le seguenti Zone di Piano:

Zona	Comune	Inquinanti
Area triestina	Trieste	NO ₂ PM ₁₀
Area udinese	Udine	NO ₂ PM ₁₀
Area pordenonese	Pordenone-Porcia-Cordenons	NO ₂ PM ₁₀
Area goriziana	Gorizia	NO ₂ PM ₁₀
Area monfalconese	Monfalcone	NO ₂ PM ₁₀

Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio

Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio sono i Sindaci dei Comuni compresi nella Zona di Piano in cui si è manifestato il superamento dei limiti fissati dalla normativa.

I Comuni compresi nelle Zone di Piano determinate al paragrafo precedente elaborano il Piani di Azione Comunale (PAC). Nel caso la Zona interessi due o più comuni, i relativi PAC devono essere concordati fra le relative Amministrazioni.

In caso di inerzia dei Comuni, le misure stabilite nel PAC possono venire assunte dalla Regione ai sensi della normativa vigente.

Ulteriori comuni possono elaborare il Piano d'Azione Comunale relativo al proprio territorio sulla base delle indicazioni contenute nel presente documento.

E' di competenza della Regione l'adozione dei provvedimenti da assumere relativamente alla riduzione delle emissioni in atmosfera di origine industriale. A tal fine la Regione si attiva attuando accordi con le industrie a maggior impatto ambientale ubicate nelle Zone di Piano.

Per quanto riguarda le azioni che coinvolgono il Trasporto Pubblico Locale ed i Piani Urbani del Traffico, potrà venire coinvolta la struttura regionale competente.

Inquinanti e relativi limiti di riferimento.

Il rischio di superamento è riferibile a tutti i valori limite stabiliti dal decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60. Per la definizione dei Piani di Azione e al fine di verificarne l'efficacia ci si riferisce ai valori limite di breve durata (orari o giornalieri) e alle relative frequenze di superamento tollerate nell'arco di un anno, elencati nella tabella che segue, per SO₂, PM₁₀ e CO, e a partire dal 1.1.2010 per l'NO₂.

Inquinante	Valore limite	Periodo di mediazione	Superamenti tollerati	Data ragg. limite
SO₂	350 µg/m ³	media su 1 ora	24 volte/anno civile	1 gennaio 2005
SO₂	125 µg/m ³	media su 24 ore	3 volte/anno civile	1 gennaio 2005
NO₂	200 µg/m ³	media su 1 ora	18 volte/anno civile	1 gennaio 2010
PM₁₀ 1°fase	50 µg/m ³	media su 24 ore	35 volte/anno civile	1 gennaio 2005
CO	10µg/m ³	media mobile su 8 ore	-----	1 gennaio 2005

Per il biossido di Azoto (NO₂), la tolleranza è del 50% del valore limite, pari a 100 µg/m³. Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% al 1° gennaio 2010. Per il 2005 pertanto il valore di riferimento è pari a 250 µg/m³

La valutazione della qualità dell'aria evidenzia come i valori di SO₂ e di CO siano di norma già attualmente al di sotto dei limiti, mentre esiste il rischio di superamento dei valori limite per gli inquinanti NO₂ e PM₁₀.

Conseguentemente, per gli inquinanti NO₂ e PM₁₀, i Piani di azione devono riferirsi all'intera Zona di Piano, mentre per gli inquinanti SO₂ e CO, devono essere previste azioni per eventuali aree circoscritte direttamente influenzate da fonti significative di emissione di tali inquinanti.

Sulla base delle precedenti considerazioni, per la valutazione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico verranno presi in considerazione i valori relativi al Biossido di azoto (NO₂) ed alle Particelle sospese con diametro aerodinamico inferiore a 10 µm (PM₁₀).

Definizione della rete di riferimento

Per ogni Zona di Piano vengono individuate, nella sottostante tabella, le stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria da prendere in considerazione per il controllo del grado di inquinamento della zona stessa. Qualora le centraline prescelte non fossero disponibili, verranno individuate delle centraline sostitutive aventi lo stesso grado di rappresentatività.

Zona di Piano	Comuni interessati	Tipo	Inquinanti	Centraline
Area triestina	Trieste	urbana-industriale	NO ₂ PM ₁₀	piazza Libertà via Carpineto via Italo Svevo
Area udinese	Udine	urbana	NO ₂ PM ₁₀	piazzale Osoppo via Manzoni
Area pordenonese	Pordenone- Porcia- Cordenons	urbana	NO ₂ PM ₁₀	Pordenone centro Porcia
Area goriziana	Gorizia	urbana	NO ₂ PM ₁₀	Gorizia-via Duca d'Aosta
Area monfalconese	Monfalcone	urbana-industriale	NO ₂ PM ₁₀	Monfalcone- via Duca d'Aosta

PROVVEDIMENTI DI CARATTERE STRUTTURALE

Sono interventi che i Comuni possono attuare nelle Zone di Piano per prevenire l'insorgenza di episodi acuti di inquinamento atmosferico e migliorare la vivibilità e fruibilità dei centri cittadini.

Considerato che la maggior parte dell'inquinamento deriva dal traffico, dovranno essere assunti provvedimenti atti ad estendere le Zone a traffico limitato e contemporaneamente incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici ed in particolare dei mezzi ad emissione zero (elettrici e ad idrogeno).

Provvedimenti relativi alla mobilità.

I provvedimenti per la mobilità tendono a ridurre, gradualmente ma stabilmente, le percorrenze nei centri abitati, nonché a favorire l'ammodernamento del parco veicolare sia a livello pubblico che privato, a incentivare l'utilizzo dei mezzi a basso impatto ambientale, a favorire il trasporto collettivo dei privati e dei lavoratori, a razionalizzare, fluidificare e decongestionare la circolazione.

Si elencano alcuni tra i possibili provvedimenti che i Comuni appartenenti alla Zona di Piano possono assumere:

1. attivare il controllo dei gas di scarico dei veicoli ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e della direttiva ministeriale 7 luglio 1998 (Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'articolo 7 del Nuovo codice della strada”
2. attivare per alcune zone del centro abitato limitazioni totali o parziali del traffico (zone pedonali o zone a traffico limitato) per l'intero anno e per un numero significativo di ore;
3. favorire l'uso dei mezzi a metano o GPL e l'estensione della rete di distribuzione di metano o GPL;
4. promuovere interventi di informazione e formazione a favore della mobilità alternativa: car shearing, car pooling, piste ciclabili, raggiungimento a piedi delle scuole;
5. incentivare l'acquisto e l'uso di mezzi ecologici quali la bicicletta o i motocicli elettrici;
6. attivare il divieto permanente di circolazione per tutti i veicoli non conformi alle normative Euro 3 e ai ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa Euro 1;
7. regolamentare le operazioni di distribuzione delle merci nei centri e razionalizzare, fluidificare e decongestionare la circolazione mediante la creazione di corsie preferenziali per i mezzi di trasporto pubblico.

8. prevedere agevolazioni per l'utilizzo dei mezzi ferroviari, con predisposizione di appositi bus-navetta di collegamento della stazione ferroviaria con il centro cittadino;

9. prevedere, in relazione a problemi contingenti, la pulizia e lavaggio delle strade al fine di ridurre la risospensione delle polveri o il divieto, nelle zone più congestionate, di mantenere acceso il motore dei veicoli in caso di soste che si prolungano per più di tre minuti.

Provvedimenti relativi al riscaldamento degli edifici

I criteri per i provvedimenti per il riscaldamento ambientale tendono a ridurre le emissioni derivanti dai combustibili più critici sotto il profilo delle emissioni di particolato. In tal senso deve essere favorito il passaggio da impianti di riscaldamento a gasolio o olio combustibile ad impianti alimentati a metano o GPL.

Devono inoltre effettuati regolarmente i controlli stabiliti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e dai successivi decreti attuativi.

PIANO D'AZIONE COMUNALE (PAC)

Il Piano di Azione Comunale contiene le azioni di emergenza da attivare in caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa.

Per l'elaborazione e l'adozione del PAC il Comune garantisce il coinvolgimento delle categorie interessate, per la miglior definizione ed attuazione delle misure ordinarie e straordinarie relative agli insediamenti commerciali e produttivi, alla limitazione o al blocco del traffico, alla regimazione degli impianti per il riscaldamento degli ambienti.

Nei PAC sono inoltre definiti i soggetti ai quali sono rivolti i diversi provvedimenti, misure ed azioni, le procedure operative, le modalità ed i tempi necessari per la loro attuazione.

I Comuni, definiscono le aree nelle quali le misure si applicano e la gradualità di applicazione delle stesse. I contenuti dei PAC devono essere resi noti ai cittadini, alle categorie interessate e agli organismi di vigilanza e controllo, con adeguate forme di comunicazione, al fine di fornire un idoneo e preventivo livello di conoscenza delle misure e delle azioni previste e di

favorire una partecipazione responsabile di tutti i soggetti interessati per la più efficace attuazione delle stesse.

Gli interventi relativi al traffico devono prevedere una chiusura progressiva della viabilità cittadina a partire dalle zone nelle quali storicamente si sono rilevati i più alti valori di inquinamento. Per ognuna di tali situazioni deve essere elaborato un piano urbano del traffico di emergenza garantendo il funzionamento dei servizi essenziali e il contemporaneo potenziamento dei servizi pubblici in modo da creare meno disagio possibile alla popolazione. Devono essere inoltre chiaramente indicati i parcheggi da utilizzare come zone di scambio tra mezzo privato e mezzo pubblico con predisposizione di appositi servizi di bus navetta.

Gli interventi relativi agli impianti termici devono prevedere il divieto di innalzamento della temperatura oltre un valore prefissato ed il divieto di utilizzo di combustibili particolarmente inquinanti.

Il Comune, dopo aver approvato il PAC, lo trasmette alle strutture competenti della Regione, dell'ARPA, alle ASS territorialmente competenti ed alle Prefetture.

I Comuni segnalano alla Regione gli eventuali interventi ed azioni di competenza regionale o nazionale, che nella redazione dei PAC siano emersi come significativi per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria.

Orientativamente il PAC deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- descrizione dettagliata di ciascuna tipologia di intervento;
- elenchi delle vie sottoposte alle varie limitazioni al traffico;
- planimetrie con evidenziazione delle vie sottoposte alle varie limitazioni al traffico;
- descrizione delle eventuali deroghe;
- modalità di informazione alla popolazione dell'adozione e della cessazione dei provvedimenti;
- modalità di comunicazione agli Enti, a diverso titolo interessati, dell'adozione e della cessazione dei provvedimenti.

La situazione evidenziata dalla valutazione della qualità dell'aria in relazione al rischio di superamento dei valori limite, nonché al numero e all'entità dei superamenti dei valori limite per il PM₁₀ e per l'NO₂, richiede che i PAC individuino provvedimenti temporanei progressivamente più restrittivi da adottare nei casi di reiterati e marcati superamenti dei limiti.

Provvedimenti relativi alla mobilità.

Gli interventi relativi al traffico prevedono la chiusura progressiva della viabilità cittadina a partire dalle zone nelle quali storicamente si sono rilevati i più alti valori di inquinamento e contemporaneamente ulteriori misure per fluidificare il traffico e ridurre le emissioni, in modo da evitare che le zone esterne alle zone precluse al traffico siano eccessivamente aggravate. In tal senso dovrà essere progettato un piano alternativo del traffico da attivare prontamente in caso di necessità. Tali misure dovranno essere accompagnate dall'implementazione del servizio pubblico e dall'accordo con le imprese circa il trasporto collettivo anche straordinario dei dipendenti.

Di seguito vengono elencati alcune possibili tipologie di provvedimenti da attuare nelle apposite zone individuate dal PAC:

- T1: circolazione a targhe alterne nei giorni feriali
- T2: circolazione a targhe alterne nei giorni festivi
- T3: divieto totale di circolazione nei giorni feriali
- T4: divieto totale di circolazione nei giorni festivi

Possono essere previste alcune esclusioni tra le quali:

- a) veicoli che utilizzano come carburante metano o GPL;
- b) autoveicoli dotati di catalizzatori ed omologati Euro 3 (direttiva 98/69/CE) o superiore e motoveicoli omologati Euro 1 (direttiva 97/24/CE) o superiore;
- c) veicoli adibiti al trasporto pubblico (bus, taxi, autonoleggio con conducente);
- d) veicoli destinati al trasporto merci, sia esclusivo che promiscuo, per l'esercizio della propria attività;
- e) mezzi di soccorso e forze dell'ordine
- f) mezzi trasporto invalidi.

Provvedimenti relativi al riscaldamento degli edifici

Le limitazioni del riscaldamento ambientale possono comprendere la riduzione della temperatura massima negli ambienti degli uffici pubblici, negli edifici commerciali e delle imprese e nelle case di civile abitazione.

Di seguito vengono elencati alcune possibili tipologie di provvedimenti:

R1: divieto di innalzamento della temperatura oltre i 20 °C negli edifici adibiti alla residenza, ad uffici, ad attività commerciali, ad attività ricreative, di culto, sportive ed assimilabili;

R2: divieto di innalzamento della temperatura oltre i 18 °C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;

R3: qualora esista la possibilità di utilizzare combustibili gassosi o liquidi distillati, divieto di utilizzo della legna da ardere e biomasse combustibili per riscaldamento, climatizzazione di ambienti e per produzione di acqua calda.

MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

Comunicazione relativa all'insorgenza di un episodio acuto di inquinamento atmosferico.

Qualora si verifichi un episodio acuto di inquinamento atmosferico, L'ARPA trasmette i dati relativi alle centraline della rete di riferimento ed il bollettino meteorologico alla Regione ad ai Comuni interessati prima possibile e comunque entro le ore 12.00 del giorno seguente e nei giorni successivi fino alla cessazione dell'emergenza.

I Sindaci dei Comuni interessati fanno scattare i provvedimenti previsti dal PAC il giorno seguente all'accertamento del **terzo** giorno consecutivo di superamento del valore limite di uno od entrambi gli inquinanti (NO₂ e PM₁₀), in una centralina della rete di riferimento e il contemporaneo superamento dell'80% del valore limite nelle altre centraline relative alla zona di piano.

I Sindaci possono non far scattare i provvedimenti previsti dal PAC qualora le condizioni meteorologiche siano favorevoli alla dispersione dell'inquinante.

Nel caso di superamento del valore limite in una centralina della rete di riferimento e il contemporaneo superamento dell'80% del valore limite nelle altre centraline relative alla zona di piano per un periodo superiore a **cinque** giorni, vengono attivati provvedimenti particolarmente restrittivi, in accordo alle previsioni del PAC.

Qualora nel ciclo di monitoraggio giornaliero non si registrino superamenti dei valori limite degli inquinanti, i provvedimenti relativi alla limitazione del traffico cessano i loro effetti a partire dalla mezzanotte del giorno stesso.

Il Comune informa tempestivamente la popolazione in merito all'evolversi della situazione dell'inquinamento.